COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/05/2020

FATTO

In relazione a relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30.05.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 20.11.2018, la ricorrente chiede, in via principale, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.343,65, di cui € 638,63 a titolo di commissioni di attivazione, € 10,59 a titolo di commissioni di gestione, € 1.556,94 a titolo di commissioni rete esterna, ed € 137,49 a titolo di spese di istruttoria, oltre interessi legali. In subordine, chiede di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi *up front*, in mancanza di una previsione pattizia che sia basata su un principio di proporzionalità.

L'intermediario, costituitosi, con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del giorno 11.09.2019, osserva che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto" – avrebbe creato nei finanziatori un "legittimo affidamento" circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento, richiamando al riguardo le sentenze nn. 10489 e 2391, rispettivamente del 2019 e del 2020 del Tribunale di Napoli. In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 sexies, comma 1 TUB, conforme alla sentenza Lexitor, dovrebbe essere rifiutata per il passato, con conseguente irrilevanza della stessa sentenza nel presente procedimento, "onde non incorrere in plurime violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati". Reputa, pertanto, che nel caso de quo non sarebbe dovuto alcun rimborso per le



"Commissioni rete esterna" di cui alla lett. f) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 2019 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della suddetta Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della Corte di Giustizia e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 20.11.2018. Eccepisce la natura up front delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "integralmente e definitivamente sostenuti". Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "non determinato dalla banca ma [...] addebitatole da un soggetto terzo" e che, pertanto, "sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione". Rappresenta, infine, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, remunerative di attività preliminari alla erogazione del prestito, e l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 1.035,79, a titolo di commissioni di gestione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente evidenzia la genericità della fattura, relativa alla prestazione svolta dall'intermediario del credito, depositata dalla resistente e l'impossibilità oggettiva di riferirla al contratto contestato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di




legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*;

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni istruttorie, delle Commissioni di attivazione e delle Commissioni rete esterna, in quanto tutte corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Sono invece *recurring* le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto, il cui importo retrocedibile va peraltro considerato al lordo della somma di € 50,00 imputato a spese fisse. In linea con il richiamato orientamento, reputa che le voci *up front* vadano rimborsate in proporzione agli interessi e che quelle *recurring* vadano rimborsate secondo il criterio il *pro rata temporis*.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio ritiene le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



24 15 1 1					
	% restituzioni				
- in proporzione lineare	55,00%				
- in proporzione alla quota	32,75%				

					restituzioni			
n/c	v		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
0	commissioni di attivazione	(up front)	€ 1.161,16	€ 638,64 🔘	€ 380,31 🖭	0		€ 380,31
	commissioni di gestione	(recurring)	€ 1.902,51	€1.046,38 🖲	€ 623,12 🔘	0	€ 1.035,79	€ 10,59
	spese di istruttoria	(up front)	€ 250,00	€137,50 🔾	€81,88 🖲	0		€ 81,88
	commissioni rete esterna	(up front)	€ 2.830,80	€ 1.556,94	€927,15 🖲	0		€ 927,15
				€0,00 ○	€0,00 🔾	0		€0,00
<u> </u>			-	€0,00 ○	€0,00 ○	0		€0,00
-	rimborso conteggio estintivo)						€0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.399,93		
interessi legali	sì	•	



P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.399,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS